

## Capitolo 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

### Sommario

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO	
Stipulazione del contratto	Art. 1
Pagamento del prezzo	» 2
Consegna dell'animale	» 3
Garanzia per vizi o difetti	» 4
Denuncia dei vizi	» 5
Effetti della garanzia	» 6
Bestiame bovino da vita – Distinzioni	» 7
Vizi redibitori e termini per la denuncia	» 8
Malattie infettive o diffusibili	» 9
Bestiame bovino da macello – Garanzie	» 10
Contrattazione	» 11
Baliatico	» 12

### A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

#### Art. 1 – Stipulazione del contratto.

La segnatura mediante asportazione di pelo col mezzo di forbici o con altro mezzo, effettuata sul corpo dell'animale, è prova della conclusione del contratto solo se è fatta dal compratore e con il consenso del venditore.

La stretta di mano data dal venditore al compratore accompagnata dalla frase "tientela", "è tua" o altra equivalente, è prova della conclusione del contratto.

#### Art. 2 – Pagamento del prezzo.

La conclusione del contratto è usualmente accompagnata dal versamento del prezzo o di parte del prezzo. Se l'animale è venduto con garanzia per i vizi, il compratore può trattenere al massimo la metà del prezzo convenuto fino alla scadenza del termine previsto per la denuncia dei vizi garantiti.

#### Art. 3 – Consegna dell'animale.

Se l'animale è venduto in fiera o sul mercato, il compratore deve prontamente provvedere al suo ritiro nel luogo in cui è stato contrattato, assicurando l'animale stesso con la propria corda o catena.

#### Art. 4 – Garanzia per vizi o difetti.

Le formule "vendo a riga" o "vendo a fuoco e fiamma" o "per la capezza" e simili, escludono qualunque garanzia da parte del venditore. La garanzia per i vizi apparenti, in caso di visita, deve essere espressamente concessa dal venditore. La formula "vendo l'animale sano giusto e da galantuomo" o altre equivalenti, rende il venditore garante dei difetti, vizi o infermità nonché di ogni altro difetto, vizio, o infermità che renda l'animale non idoneo all'uso cui è destinato.

#### Art. 5 – Denuncia dei vizi.

Il compratore deve denunciare al venditore i vizi che riscontra nell'animale entro i termini

stabiliti per i vari vizi.

Tali termini decorrono dal giorno della scoperta del vizio, salvo che sia stabilita una diversa decorrenza. La denuncia può essere fatta sia in forma verbale dal compratore direttamente al venditore, sia a mezzo del mediatore, sia per lettera raccomandata, per telegramma o mediante qualsiasi altra forma, purché riscontrata. Il venditore ha diritto di visitare sollecitamente l'animale alla stalla del compratore per accertarne l'identità ed i vizi.

**Art. 6 – Effetti della garanzia.**

Se l'oggetto del contratto sono più capi non costituenti una unità inscindibile e viene riscontrato in uno o più animali qualche difetto, vizio o malattia, l'azione redibitoria è limitata agli animali colpiti e la valutazione viene riferita al prezzo medio convenuto, fatta salva una eventuale valutazione di merito dei singoli soggetti o di alcuni di essi che al momento della contrattazione ha costituito motivo di valorizzazione o deprezzamento del gruppo.

**Art. 7 – Bestiame bovino da vita - Distinzioni.**

Le giovenche o manze e le vacche sono considerate "pregne" quando presentano evidenti segni di gravidanza.

I vitelli, maschi e femmine, i torelli, le manzette e le manze non "pregne" sono bestiame da allevamento; un vitello è considerato "da latte" fino a tre mesi di età; per esso è esclusa ogni garanzia.

I tori atti alla funzione riproduttrice sono considerati bestiame da monta o anche da allevamento.

**Art. 8 – Vizi redibitori e termini per la denuncia.**

Vizi redibitori e termini di garanzia e di denuncia sono i seguenti:

a) dar di cozzo, tirar calci e in genere tutti i vizi d'animo (cattiveria)	giorni	8
b) non lasciarsi mungere nel metodo di mungitura dichiarato dal venditore (escluse le primipare vendute prima del parto) con decorrenza dal giorno in cui ha inizio la lattazione	»	8
c) popparsi nelle femmine	»	8
d) lingua serpentina con o senza meteorismo	»	8
e) ematuria da malattie organiche	»	21
f) zoppicatura cronica intermittente o doglia vecchia	»	21
g) tosse cronica intermittente	»	21
h) capostorno, balordone, epilessia, vertigini	»	40
i) prolasso o procidenza dell'utero o della vagina (vulvo madreggiare) nelle vacche non primipare	»	21

Le manifestazioni di prolasso (smadreggiare) che si verificano nell'ultimo mese di gravidanza, essendo fisiologiche, non costituiscono vizio redibitorio; pertanto le vacche vendute gravide da più di otto mesi sono garantite dal prolasso fino a otto giorni dopo il parto.

m) crampo o ranfo rotuleo o tremito nell'alzarsi	giorni	8
n) litiasi uretrale (calcoli alla vescica)	»	40
o) inidoneità al salto per i bovini da monta in età superiore a 12 mesi	»	8
p) infertilità determinata da ninfomania	»	21
q) infertilità determinata da malattie croniche dell'apparato genitale	»	40
r) ritenzione o mancata espulsione della placenta, quando il parto si è verificato presso il venditore	»	40
s) lesioni organiche da corpo estraneo clinicamente diagnosticabili	»	21

La garanzia del normale funzionamento dei capezzoli deve essere espressamente pattuita: nel caso in cui venga concessa, l'esistenza di difetti o alterazioni di qualunque natura nei condotti capezzolari può dar luogo alla risoluzione del contratto. Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla consegna se la bovina è in produzione di latte, ed entro otto giorni dal parto se è venduta asciutta e gravida.

Se una vacca è venduta con garanzia di una determinata produzione di latte, la prova di produzione deve essere effettuata con due mungiture consecutive alla distanza di dodici ore, alla presenza delle parti. Il contratto sarà valido se la quantità di latte prodotta è pari a quella garantita, con una tolleranza del 10%. Il difetto di quantità deve essere denunciato entro otto giorni dall'inizio della mungitura e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

La prova della produzione del latte va effettuata con alimentazione precisata dal venditore all'atto della vendita. Se il venditore ha garantito la vacca gravida con termine stabilito per il parto, nel caso di ritardo oltre i trenta giorni da detto termine, il compratore ha diritto al rimborso delle spese di mantenimento dal giorno stabilito per il parto al giorno effettivo del parto.

Tali spese sono valutabili sul prezzo corrente di 10-15 chili di fieno al giorno.

Se il venditore ha garantito la vacca gravida e si riscontra che non lo è, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, o la restituzione di un terzo del prezzo corrisposto. Trascorse 24 ore dalla vendita, salvi i casi di aborto infettivo, il venditore non è responsabile dell'aborto.

#### **Art. 9 – Malattie infettive o diffusibili.**

Il compratore, per le malattie infettive o diffusibili, che non siano quelle per cui è obbligatorio il risanamento (leucomi, brucellosi, TBC), ha il diritto di poter fare controllare la sanità del soggetto acquistato per allevamento entro un termine massimo di 30 giorni e, nel caso di esito positivo, può scindere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni entro un anno dalla consegna.

#### **Art. 10 – Bestiame bovino da macello - garanzie.**

Gli animali da macello si intendono garantiti da mancanza di malattie che rendano totalmente o parzialmente incommestibili le carni o ne causino la classificazione fra le carni di bassa macelleria. L'assegnazione alla bassa macelleria dà diritto al compratore di chiedere un indennizzo, oppure, ad ognuno dei contraenti, la risoluzione del contratto.

Se l'animale è venduto con dichiarata malattia acuta febbrile che presumibilmente lo porterà alla morte entro breve tempo, l'eventuale evenienza sfavorevole, causata da tale malattia, si intende assunta dal compratore a totale suo carico.

**Art. 11 –Contrattazione.**

Il bestiame vivo da macello si contratta a peso vivo, a peso morto e a peso d'arrivo. Il peso vivo viene determinato alla pesa pubblica e non deve essere effettuata nessuna deduzione.

Il peso morto dei bovini grossi (buoi, tori e vacche) si ottiene pesando i quattro quarti, con esclusione della pelle, della testa tagliata alla prima vertebra, degli arti inferiori dal ginocchio in giù, degli arti posteriori dal garretto in giù, delle viscere, del sangue, dei rognoni grassi e magri, delle mammelle, delle frattaglie. Il peso morto dei vitelli si ottiene pesando le due mezzene comprensive dei reni grassi e magri.

La pesatura dei bovini grossi deve essere effettuata nelle ventiquattro ore successive alla macellazione; qualora la pesatura si dovesse effettuare all'atto della macellazione, è consentito un abbuono del 2% sul peso morto registrato; la pesatura dei vitelli deve essere fatta con le stesse modalità di quella per i bovini grossi. Il peso d'arrivo è quello accertato al luogo di destinazione.

**Art. 12 –Baliatico.**

Per i vitelli dati a peso crescente (baliatico) è considerata normale la crescita di un chilogrammo ogni 10 litri di latte.

In caso di crescita anormale dovuta a vizio organico dell'animale, questo viene sostituito con altro animale e le spese vengono regolate tenendo conto del peso raggiunto dall'animale cambiato.